



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

REPUBBLICA ITALIANA

ISRAEL INNOVATION AUTHORITY

INTERNATIONAL COLLABORATION DIVISION

STATO DI ISRAELE

XIX BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA PER L'ANNO 2021 SULLA BASE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA ITALIA E ISRAELE ("BANDO INDUSTRIALE")

Scadenza: 25 novembre 2020

Nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele firmato il 13 giugno 2000 (di seguito denominato l'“Accordo”), la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per la Parte italiana, e la *Israel Innovation Authority-International Collaboration Division* per la Parte israeliana (di seguito denominati le “Parti”), intendono pubblicare un bando per la raccolta e la selezione di progetti congiunti di ricerca e innovazione industriale ammissibili a sostegno finanziario, disciplinato dall'Art. 4 dell'Accordo.

1. Progetti congiunti

1.1 I progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani possono essere presentati nelle seguenti aree, come indicato nell'Art. 2 dell'Accordo:

- medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;
- agricoltura e scienze dell'alimentazione;
- applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;
- ambiente, trattamento delle acque;
- nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali;
- innovazioni dei processi produttivi;
- tecnologie dell'informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica;
- spazio e osservazioni della terra;
- qualunque altro settore di reciproco interesse.

1.2 I progetti approvati dalle Autorità italiane e israeliane, che saranno valutati e selezionati secondo la procedura indicata nel paragrafo 4 nel quadro del presente Bando, verranno finanziati da entrambe le Parti. I finanziamenti verranno concessi a ciascun Partner selezionato dalla propria Parte nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure nazionali e/o regionali in vigore.

2. Requisiti di partecipazione

2.1 I criteri per poter concorrere al presente bando sono i seguenti:

- a. Il **Partner italiano** potrà essere sia un soggetto industriale (impresa) sia un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, etc.) Il soggetto industriale proponente deve essere un'impresa che conduce attività di ricerca e sviluppo, e realizza il progetto o autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici e privati. Qualora l'impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere assistita da un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) capace di condurre la ricerca proposta in qualità di associato. Il prodotto o servizio generato dalle attività di ricerca deve dimostrare evidenti potenzialità di migliorare prodotti esistenti o di crearne di nuovi sul mercato, in grado di garantire alla impresa partecipante utili dalle vendite. Il soggetto non industriale proponente (università, centro di ricerca) dovrà necessariamente associarsi a un soggetto industriale, che svolga o meno attività di ricerca e sviluppo;
- b. Il **Partner israeliano** dovrà essere una società di Ricerca e Sviluppo, che trarrà i propri profitti dalla vendita dei prodotti/servizi sviluppati nel corso della realizzazione del progetto. Il Partner israeliano potrà essere assistito, per gli aspetti tecnologici e scientifici, da un soggetto non industriale, in qualità di sub-contraente (università, centro di ricerca, etc.);
- c. I Partner italiano e israeliano dovranno esprimere la volontà di cooperare, su base paritaria, allo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o servizio;
- d. Le attività di collaborazione tra il Partner italiano e il Partner israeliano, da svolgere congiuntamente in uno o in entrambi i Paesi, devono essere pianificate e descritte nel progetto presentato e rappresentare una parte significativa del lavoro complessivo;
- e. Il prodotto, processo o servizio deve essere innovativo;
- f. Il progetto dovrebbe includere attività di test di fattibilità e/o di prototipazione e di verifica condotte congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Italia, o in alternativa includere attività di ricerca tecnologica e sviluppo condotte congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Israele. Sono incoraggiati i progetti che prevedano entrambe le possibilità.
- g. Il progetto e il relativo budget devono essere ragionevolmente bilanciati tra il Partner italiano e quello israeliano e includere il preventivo dei costi delle attività congiunte di collaborazione;
- h. Il preventivo presentato deve essere congruo con le attività previste;
- i. La proprietà intellettuale dei prodotti del progetto finanziato è regolata sulla base dell'“Accordo di Cooperazione”, che deve essere sottoscritto dai beneficiari dei progetti approvati.
- j. La durata del progetto non deve superare i 24 mesi dalla data dell'assegnazione del sostegno finanziario.

2.2 In relazione agli ulteriori necessari requisiti di partecipazione per i candidati italiani e alla disciplina applicabile al rapporto tra questi ultimi e il MAECI, i partecipanti dovranno attenersi alle “Norme Integrative per la partecipazione Italiana ai Bandi per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e per la rendicontazione dei progetti”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

2.3 Qualsiasi soggetto, il cui progetto di ricerca sia rispondente ai criteri sopra menzionati, può partecipare al presente bando, sulla base delle leggi, regolamenti e procedure nazionali e/o regionali in vigore.

2.4 In Italia, per i progetti che prevedano esperimenti sugli animali, deve essere presentata l'approvazione del competente Comitato Etico. Questa approvazione è obbligatoria per l'autorizzazione formale del Ministero della Salute all'avvio delle attività in accordo al D.Lgs 26_04/03/2014 (Direttiva 2010/63 EU). In Italia, progetti che prevedano esperimenti su esseri umani devono ottemperare alla Direttiva Europea sulla sperimentazione clinica (Direttiva 536/2014/EC). Il Capo Progetto italiano dovrà fornire un'autocertificazione di avvenuto adempimento agli obblighi sopra menzionati.

3. Presentazione delle domande di partecipazione

3.1 Il Partner italiano ed il Partner israeliano devono inviare la domanda di partecipazione, utilizzando l'allegato formulario, (Allegato n. 1) come sottoindicato. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai responsabili del progetto:

- in Italia, sia dal Legale Rappresentante dell'Ente o impresa proponente, sia dal Responsabile scientifico del progetto;
- in Israele, dal CEO del "Main Partner" Israeliano.

Laddove vi sia un co-proponente va compilata la scheda aggiuntiva, munita di firma del o dei Rappresentanti legali della struttura.

3.2 **In Italia**, il Partner italiano dovrà presentare la domanda al *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio IX* entro **le ore 17:00 di mercoledì 25 novembre 2020** esclusivamente ed obbligatoriamente, pena la esclusione del progetto, tramite PEC al seguente indirizzo: dgsp09.accordoisraele@cert.esteri.it. Modalità diverse di invio dei progetti non saranno accettate. I partecipanti italiani dovranno trasmettere esclusivamente i documenti indicati nelle *"Norme Integrative per la partecipazione Italiana ai Bandi per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e per la rendicontazione"*, secondo le modalità previste nella "Check List" (Allegato A).

3.3 In Israele, la domanda di partecipazione completa dovrà essere presentata entro **le ore 12:00 di mercoledì 25 novembre 2020**, secondo i regolamenti dell'Israel Innovation Authority, attraverso una piattaforma online, seguendo le istruzioni sul relativo programma di incentivazione presente sul sito dell'IIA. In aggiunta alla candidatura locale, le aziende israeliane dovranno inviare una dichiarazione di intenti o un memorandum d'intesa e un modulo di candidatura bilaterale (BAF).

3.4 Qualora le domande non dovessero pervenire secondo le modalità e nei termini suindicati ad entrambe le Autorità, italiana e israeliana, i progetti verranno parimenti esclusi.

4. Valutazione e selezione dei progetti.

4.1 Le Parti procederanno al vaglio preliminare dei progetti pervenuti e preselezioneranno i progetti suscettibili del finanziamento sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali. La Commissione Mista italo-israeliana, ai sensi dell'Art. 9 dell'Accordo, riceverà i progetti preselezionati dalle due Parti, individuando quelli di comune interesse per l'attribuzione del finanziamento sulla base dell'Accordo.

4.2 La selezione dei progetti sarà effettuata osservando i seguenti criteri:

- a. originalità della proposta e possibile impatto sulle attività industriali in termini di innovazione tecnologica;
- b. competenza dei proponenti nell'esecuzione delle specifiche attività e valore aggiunto derivante dalla cooperazione tra i Partner del progetto;
- c. rilevanza delle attività di collaborazione congiunte condotte in uno o entrambi i Paesi e grado di coinvolgimento del candidato ospite nel paese ospitante;
- d. risultati economici attesi dal completamento del progetto;
- e. rilevanza della proposta con riguardo ai principali obiettivi strategici dei rispettivi governi, italiano ed israeliano, nelle attività di R&S industriale;
- f. congruità dei costi preventivati ai fini del sostegno finanziario con il contenuto del progetto proposto e con i risultati attesi;
- g. capacità e risorse dei Partner (personale R&S, infrastruttura, situazione finanziaria, marketing etc.).

4.3 Entrambe le Parti si riservano di richiedere, ad ogni stadio della selezione, ulteriori informazioni anche in merito alla congruità del preventivo presentato.

4.4 Dopo che la Commissione Mista italo-israeliana avrà selezionato i progetti congiunti ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Accordo, le rispettive Parti in Italia e in Israele (ossia il MAECI e l'IIA) comunicheranno ai candidati ammessi al finanziamento, attraverso posta elettronica certificata, l'esito della valutazione, la proposta di assegnazione di contributo e le rispettive condizioni per la sua erogazione, nonché le regole per la determinazione dei costi e per il rilascio dei report tecnico-scientifici e finanziari.

4.5 Prima dell'accettazione formale del contributo, i candidati italiani e israeliani selezionati dovranno sottoscrivere un "Accordo di Cooperazione" (allegato B) che regoli la futura commercializzazione del prodotto, processo o servizio, commercializzazione che avrà inizio una volta che la fase di ricerca e sviluppo sia stata completata.

4.6 I partner italiani dovranno trasmettere al MAECI, parimenti via posta elettronica certificata:

- a) copia dell'Accordo di cooperazione di cui sopra;
- b) dichiarazione di formale accettazione del finanziamento alle condizioni contenute nella lettera di assegnazione del MAECI, e sottoscrizione del documento contrattuale contenente le modalità di erogazione del finanziamento. Qualora il responsabile del progetto cambiasse nel corso dell'anno, la sostituzione andrà tempestivamente e formalmente comunicata al MAECI per la prevista approvazione;
- c) Atto notorio pubblico o scrittura privata autenticata davanti a notaio per la costituzione di ATI, ATS, Consorzio etc., qualora al progetto si associno uno o più partner italiani;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di accettazione del finanziamento pubblico secondo le disposizioni della Commissione Europea, Regolamento N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relative agli aiuti di stato in "de minimis";
- e) Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo del progetto di ricerca come investimento pubblico ai sensi della normativa vigente, ed altresì della linea finanziaria di attribuzione dei fondi pubblici al progetto, da richiedersi a cura del Beneficiario secondo la procedura indicata nell'apposita pagina web del Dipartimento per la Programmazione e la Politica Economica: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex Legge 136/2010).

Acquisita la documentazione di cui sopra, il MAECI provvederà ad emanare un provvedimento di concessione del cofinanziamento e a inviare una comunicazione di conferma al Beneficiario.

4.7 La *Israel Innovation Authority* regolerà i rapporti con i Partner israeliani secondo le forme e le procedure nazionali.

5. Modalità per il finanziamento dei progetti

5.1 I finanziamenti verranno concessi, nel quadro di questo Bando, a ciascun Partner dalle rispettive Autorità regionali e/o nazionali in Italia e in Israele nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure nazionali in vigore. Ogni progetto selezionato potrà essere finanziato fino al 50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo, ritenuti eleggibili in fase di valutazione.

5.2 In Italia, il finanziamento assegnato per parte italiana dal MAECI potrà essere erogato secondo due possibili modalità:

1. In unica soluzione, a progetto ultimato.
2. In caso di manifestazione di interesse da parte del richiedente, con la corresponsione di un anticipo, erogabile solo nei seguenti termini e condizioni:
 - a. decorso un anno dall'accettazione del contributo stesso;
 - b. previa presentazione di una lettera di richiesta di anticipo, da inviare al MAECI, entro i limiti del 50% del contributo concesso;

c. previa presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la coerenza del progetto svolto nel primo anno con i preventivi di spesa ed i programmi presentati. A tale scopo dovranno essere documentate spese ammissibili ai sensi delle norme integrative pari ad almeno il 30% del contributo.

d. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell'azienda, di garanzia fideiussoria, pari all'importo dell'anticipo richiesto ed escutibile entro l'anno successivo alla data di conclusione del progetto

Ogni spesa di escussione e ogni altra spesa accessoria saranno a carico dell'azienda stessa. Il finanziamento verrà concesso solo dopo che il rapporto finanziario finale sarà ricevuto e il progetto valutato positivamente.

5.3 In Israele:

- a. Il contributo verrà erogato sotto forma di *conditional grant* per un importo che generalmente ammonta fino al 50% (+ incentivi regionali per aziende situate in una "zona di sviluppo") del budget di R&S ammissibile.
- b. Ove il progetto dia luogo alla commercializzazione di un prodotto, servizio o processo, il contributo finanziario deve essere restituito all'IIA secondo i regolamenti dell'ente (in genere, le royalties sono corrisposte con rate iniziali del 3% delle vendite, secondo vari criteri. Le royalties si pagano finché il 100% dell'importo del contributo non è stato restituito con gli interessi, come previsto dalla normativa vigente).
- c. Per ulteriori informazioni riguardo ai meccanismi di finanziamento dell'IIA: <https://innovationisrael.org.il/node/4698/rules>

6 Diffusione dei Risultati

6.1 Per la parte italiana, i vincitori del finanziamento, selezionati dalla Commissione Mista italo-israeliana, verranno informati mediante PEC. L'elenco dei progetti vincitori sarà, altresì, inserito sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

6.2 La parte israeliana provvederà a informare i candidati selezionati tramite email.

7 Per ulteriori informazioni

Italia

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

D.G.S.P. - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Ufficio IX

PEC (per presentazione candidatura e comunicazioni ufficiali): dgsp09.accordoisraele@cert.esteri.it

Email (per informazioni generali): accordo.italiaisraele@esteri.it

Israele

Uzi Bar-Sadeh

Program Manager

Israeli Innovation Authority

Tel: +972-3-5118185

email: uzi@innovationisrael.org.il